

* Direttore Archivio di Stato di Trieste

TATÒ, Grazia, Private Archives in Italy. Atlanti, Vol. 17, N. 1-2, Trieste 2007, pp. 123-133.

Original in Italian, abstract in English, Italian and Slovenian

An overview is given about the present situation, the management, the protection and the legislation regarding private archives in Italy.

Their different types arise many questions, and the richness of the documentation stored in them forces to the best attention possible to their preservation and availability.

Questions:

- the diffusion and fragmentation on the territory of private archives, many of them being very small but extremely significant for historical research;

- the necessity of taking care of their protection, due to the extreme danger of loss;

- the ongoing privatisation of many State institutions, that complicates and urges to intervene to safeguard these archives, under risk of being excluded from the state protection because of their changed juridical nature;

- the extreme variety of the fonds and their scant organisation complicate the restoration of original order and the making of the inventories.

Legislation:

Italian legislation in the field has a very old and well structured tradition, positively matured through the years.

TATÒ, Grazia, Gli archivi privati in Italia. Atlanti, Vol. 17, N. 1-2, Trieste 2007, pp. 123-133.

Si presenta una panoramica della situazione, della gestione, della tutela e della legislazione in Italia in merito agli archivi privati.

La loro diversificata tipologia pone molteplici problemi e la ricchezza delle fonti conservate impone la massima attenzione per la loro salvaguardia e fruibilità.

Problemi:

la diffusione e frammentazione sul territorio di archivi privati, anche molto piccoli quantitativamente, ma molto significativi per la ricerca storica;

la necessità di provvedere alla loro tutela a causa

Archivio privato è un complesso di documenti prodotti o acquisiti da un soggetto privato durante lo svolgimento della propria attività.

Ma la diversità istituzionale e archivistica che caratterizza gli archivi privati è molteplice e complessa.

Una realtà è infatti quella dell'archivio privato personale e familiare di tipo tradizionale, altra quella dell'archivio di impresa, dall'artigianato alla grande industria al commercio, altra ancora quella dell'ente pubblico o statale privatizzato. Tutta questa varietà rende particolarmente difficile il lavoro archivistico in tale settore.

Nell'esigenza di sintesi che impone l'occasione, cercherò qui di fissare alcuni punti che mi sembrano di maggiore rilevanza.

- *L'archivio personale* manca, nella maggior parte dei casi, di struttura archivistica e di titolare; l'ordinamento originario, spesso di tipo fisico più che scandito da classificazione e collocazione, risponde agli interessi professionali e di diversa natura del soggetto produttore, è segnato dalle vicende di vita e dai rapporti personali intessuti. La difficoltà che pone l'inventariazione riguarda proprio la ricostruzione totale delle vicende di vita e la comprensione degli interessi-guida e delle motivazioni soggettive che hanno portato a produrre l'archivio e a sedimentarlo.

- *Gli archivi nobiliari e domestici* rispecchiano invece le vicende e le funzioni familiari e questo comporta che la produzione documentaria avvenga in modo più articolato, strutturato e complesso per rispondere alle esigenze di un gruppo invece che di un singolo; tali archivi presentano, per contro, serie archivistiche ricorrenti e rispecchiano l'intreccio delle attività e dei rapporti interni ed esterni al nucleo.

- *Gli archivi di impresa* sono sempre più simili ad un archivio pubblico in quanto le esigenze di contabilità, produzione, promozione, ecc., in connessione con i mutamenti istituzionali (fusioni, cessioni, evoluzioni, ecc.) portano a produrre fondi documentari complessi, ma organizzati anche per garantire la reperibilità (o non reperibilità) della documentazione sia a fini operativi che fiscali. Il rischio qui è che non venga colto dal suo produttore il valore culturale dell'archivio che, esaurita la sua funzione pratica, venga brutalmente eliminato;

tale pericolo è molto forte per le piccole imprese e minore per le grandi che hanno più coscienza di sé e del valore, anche promozionale, del proprio patrimonio storico. E' il caso di grandi imprese, come Barilla, Peroni, Olivetti, ecc., che hanno posto in essere strutture archivistico-museali-pubblicitarie di tutto rispetto e che hanno provveduto a riordinare e inventariare i propri archivi promuovendone anche la pubblicazione. In questo grande ambito degli archivi d'impresa vanno ricompresi gli archivi bancari che sono di solito esemplari per la gestione, tenuta e valorizzazione delle fonti sia per la maggiore tradizione culturale, che per la conservazione di documentazione anche molto antica ereditata dalle istituzioni delle quali sono evolute, sia la necessità di rispondere non solo al fisco ma anche all'autorità giudiziaria.

- *Archivi degli enti privatizzati.* Si tratta del frutto della recente massiccia operazione di privatizzazione di enti pubblici e uffici statali che ha portato alla nascita di soggetti privati per evoluzione istituzionale di soggetti pubblici e statali. È il caso delle Ferrovie dello Stato, delle Poste, delle Aziende sanitarie, ecc. Questo fenomeno ha comportato molti problemi di conservazione e gestione e merita un momento di approfondimento archivistico e giuridico.

Secondo la normativa italiana di archivi privati sono considerati proprietà privata, gli archivi statali sono beni demaniali e quelli degli enti pubblici patrimonio indisponibile.

Ne consegue che, quando il soggetto produttore muta fisionomia giuridica, il suo archivio resta in parte demanio o patrimonio indisponibile e in parte diventa proprietà privata, (ma l'archivio è uno!), quindi per la parte demaniale deve essere versato nell'Archivio di Stato competente, per la parte privata resta presso il produttore. Inoltre, il recente Codice dei beni culturali e del paesaggio ribadisce che solo dopo la dichiarazione di interesse culturale, un archivio privato diviene bene culturale vincolato e, pertanto, ove questa dichiarazione non pervenga tempestivamente, il proprietario potrebbe liberamente e legalmente disporre del suo patrimonio archivistico anche distruggendolo. Lo Stato italiano che vuole tutelare sia la proprietà privata che il bene culturale-archivio, legifera in modo da operare più tramite la sensibilizzazione dei proprietari e la valorizzazione del bene che con l'imposizione della norma e l'autorità. Questo significa intervenire concedendo contributi per restauro, inventariazione e conservazione, oltre che con sgravi fiscali per donazioni allo Stato di archivi di interesse culturale e per compensare le spese sostenute dal soggetto proprietario per la migliore conservazione e valorizzazione del suo archivio.

Un'azione "in positivo", dunque, che renda il proprietario consapevole e orgoglioso del valore del proprio archivio in modo che questo sia sentito come bene prezioso da tutelare e non come un peso molesto di cui disfarsi.

Si tratta di costruire una rete "morale" di sicurezza che, nel lungo periodo, dovrebbe dare frutti migliori di quelli prodotti da una normativa costrittiva e sanzionatoria.

Si riporta qui di seguito una selezione degli articoli relativi agli archivi privati del testo normativo, anche nell'auspicio che si possa pervenire, tramite un proficuo confronto internazionale, a pervenire

del pericolo cogente di dispersione; la privatizzazione in corso di molti Enti pubblici e statali rende complicato ed urgente intervenire per salvaguardare gli archivi prodotti da tali Enti che, a causa della mutata natura giuridico-istituzionale del produttore, rischiano di restare esclusi dalla tutela statale;

la estrema diversità dei fondi e la scarsa strutturazione di molti di essi creano difficoltà negli interventi di riordinamento e inventariazione.

Legislazione:

La normativa italiana in merito è di antica tradizione, articolata e maturata negli anni in modo positivo.

TATÒ, Grazia, Zasebni arhivi v Italiji, Zv. 17, Št. 1-2, Trist 2007, str. 123-133.

Antorica predstavlja sumarni pregled trenutne situacije zasebnih arhivov, njihovo vodenje, zaščito in pravo veljavnost v Italiji.

Zasebni arhivi postavljajo nekatera vprašanja, kajti bogastvo dokumentacije postavlja tudi posebno pozornost za njihovo obravnavanje. Vprašanja se nanašajo na:

- 1. razpršitev in razdrobitev področja, kjer se nabirajo zasebni arhivi (nekateri so majhni, toda zelo pomembni za znanstveno raziskovanje;*
- 2. potrebnost zaščite zasebnega gradiva;*
- 3. privatiziranje vedno večjega števila državnih ustanov, kar bo v prihodnje zelo pomembno, še posebno z zakonodajnega vidika;*
- 4. posebna različnost fondov in njihova nezadostna organiziranost postavlja številna vprašanja restavriranja originalne organiziranosti in sestave inventarjev.*

ad una legislazione che, almeno a livello europeo, sia unitaria.

Appendice legislativa

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Parte Prima

Disposizioni generali

Art. 1. *Principi.* (Omissis)

1. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

Parte Seconda Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I

Oggetto della tutela

Art. 10. *Beni culturali.*

(Omissis)

1. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13.

(Omissis)

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante.

Art. 13. *Dichiarazione dell’interesse culturale.*

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.

(Omissis)

Art. 14. *Procedimento di dichiarazione.*

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

(Omissis)

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Art. 15. Notifica della dichiarazione.

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Art. 16. Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione.

1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Capo II

Vigilanza

Art. 18. Vigilanza.

1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. (Omissis)

Art. 19- Ispezione.

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Capo III

Protezione e conservazione

Sezione I

Misure di Protezione

Art. 20. Interventi vietati.

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Gli archivi non possono essere smembrati.

Art. 21. *Interventi soggetti ad autorizzazione.*

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

Sezione II

Misure di conservazione

Art. 30. *Obblighi conservativi.* (Omissis)

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13.

Art. 32. *Interventi conservativi imposti.*

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 43. *Custodia coattiva.*

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

Art. 44. Comodato e deposito di beni culturali.

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III (Omissis)

Capo IV

Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 59. Denuncia di trasferimento.

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
 - a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della destinazione;
 - b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
 - c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia, ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo

ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

- a) i dati significativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- b) i dati significativi dei beni;
- c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
- e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II

Prelazione

Art. 60. Acquisto in via di prelazione.

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

2. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

3. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

4. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 61. Condizioni della prelazione.

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 59.

2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 62. Procedimento per la prelazione.

1. Il soprintendente ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediatamente comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale con descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'art. 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.

Sezione III

Commercio

Art. 63. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti.

(Omissis)

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'art. 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Capo V

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Art. 65. *Uscita definitiva.*

(Omissis)

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetto ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica.

(Omissis)

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale. (Omissis)

Art. 66. *Uscita temporanea per manifestazioni.*

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a) e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Art. 67. *Altri casi di uscita temporanea.*

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a) e 3, possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

(Omissis)

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni. (Omissis)

Capo VII

Espropriazione

Art. 95. *Espropriazione di beni culturali.*

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tute-

la ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. (Omissis)

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione

Capo III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Art. 122. Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza.

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

- a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'art. 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
- b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare.

(Omissis)

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì operante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per titolo di acquisto.

Art. 123. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici.

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al

comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Art. 126. Protezione di dati personali. (Omissis)

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 127. Consultabilità degli archivi privati.

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di documenti dichiarati ai sensi dell'art. 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.

2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'art. 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'art. 122, comma 3, e 126, comma 3.

3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'art. 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

